

## **Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 120 del 17/07/2013 - rif. PREC 126/13/S**

Parere di Precontenzioso n. 120 del 17/07/2013 - rif. PREC 126/13/S d.lgs 163/06 Articoli 42, 49 - Codici 42.1, 49.1

Avvalimento. Esclusione legittima per mancato possesso da parte dell'impresa ausiliaria del requisito di capacità tecnico-professionale richiesto nel bando di gara- E' legittima l'esclusione di un concorrente per mancato possesso da parte dell'impresa ausiliaria del requisito di capacità tecnico-professionale richiesto nel bando, in particolare, dell'esperienza triennale nel servizio oggetto dell'appalto; ciò in quanto, nella fattispecie, l'oggetto dell'attività prestazionale richiesta non coincide, neppure per analogia, con la nozione di "integrazione scolastica", come definita dall'art. 29 R.R. Puglia 4/2007 e descritta nell'art. 92 Reg. 4/2007, che si sostanzia in servizi di assistenza specialistica appartenenti a strutture amministrative diverse, inclusivi del sostegno socio-educativo e del sostegno psico-socio-educativo in ambiente scolastico a favore dei soggetti diversamente abili (cfr., T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 24 ottobre 2012, n. 1735). Con l'ammettere in gara imprese non in grado di fornire nemmeno servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto, ritenendo tuttavia le stesse comunque affidabili, si violerebbe la par condicio competitorum; infatti, il concetto di servizio analogo è da intendersi non come identità, ma come similitudine tra le prestazioni, tenuto conto che l'interesse pubblico sottostante è l'apertura del mercato, attraverso l'ammissione alla gara di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità.